AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 20 IN DATA 10.10.2011

OGGETTO: Porto di Brindisi. Disciplina per l'uso pubblico degli scivoli di alaggio e varo per piccole unità presso il Villaggio Pescatori e la banchina Thaon de Revel.

Il sottoscritto Prof. Iraklis HARALAMBIDIS, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi, nominato con Decreto del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture in data 7 giugno 2011,

TENUTO CONTO che l'Autorità portuale di Brindisi ha ultimato i lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell'area demaniale marittima del cd. Villaggio Pescatori del Seno di Ponente del porto di Brindisi;

CONSIDERATO che presso detta area insistono gli ormeggi delle imbarcazioni della piccola pesca locale ed è attualmente utilizzata anche da possessori di unità da diporto;

RILEVATO che i titolari delle citate unità, utilizzano i due scivoli per l'alaggio e messa in mare delle imbarcazioni citate, per il tiraggio a secco delle stesse, nonché anche per l'esecuzione di piccole lavorazioni di manutenzione delle stesse;

CONSIDERATO che anche presso la banchina Thaon de Revel insiste un ulteriore scivolo, anch'esso impiegato dai titolari di piccole unità da pesca o da diporto;

RITENUTO necessario ed opportuno adottare un provvedimento che disciplini l'utilizzo delle aree demaniali di cui si tratta, con particolare riferimento alle operazioni di varo ed alaggio delle piccole unità e la sosta a secco delle stesse per l'effettuazione di lavori di piccola manutenzione;

VISTI gli esiti della riunione tecnica svoltasi presso questa Autorità portuale in data 11 maggio 2011 e di cui al relativo verbale di sintesi;

VISTA la nota n. 9852 in data 13 maggio 2011 della Capitaneria di Porto di Brindisi;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 8, comma 3, lett. h) in materia dei poteri di amministrazione del demanio marittimo del Presidente dell'Autorità portuale;

VISTI gli atti d'ufficio,

O R D I N A

Art. 1
Individuazione delle aree ed attività consentite

Nelle aree demaniali marittime del Seno di Ponente, precisamente presso la zona portuale denominata "Villaggio Pescatori" e presso la banchina Thaon de Revel, meglio evidenziate nelle

AUTORITÀ PORTUALE BRINDISI

Tipolitografia Editrice Brindisina - Accettulli s.n.c.

allegate planimetrie che formano parte integrante della presente Ordinanza, sono presenti n. 3 scivoli idonei per la messa in mare e l'alaggio di piccole imbarcazioni.

Gli scivoli in questione possono essere utilizzati esclusivamente per le attività di alaggio e successivo varo, nonché per la sosta temporanea a terra finalizzata all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione e di carenaggio delle imbarcazioni della piccola pesca e da diporto.

E' vietato impiegare le aree suddette per il deposito di attrezzature o per il rimessaggio invernale delle imbarcazioni.

Le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni della piccola pesca e/o da diporto, possono essere eseguite esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni meteo-marine favorevoli e senza persone a bordo.

Eventuali lavori che dovessero richiedere l'impiego della saldatrice elettrica o fiamma ossidrica devono essere richiesti all'Autorità portuale di Brindisi, secondo le modalità di cui all'Ordinanza n. 2 del 2000 della stessa Autorità.

E' fatto divieto di abbandono di qualsiasi rifiuto e di ogni altro materiale nell'area demaniale marittima di cui alla presente Ordinanza.

E'vietata la sosta di automezzi di qualsiasi tipo sugli scivoli di alaggio e nelle aree retrostanti. E'unicamente consentita la fermata finalizzata a caricare o scaricare attrezzature da pesca ed altri beni necessari allo svolgimento delle attività.

Nella zona del Villaggio pescatori è altresì vietata la sosta di automezzi nell'area compresa tra i due scivoli di alaggio/varo ed è altresì vietata la sosta di unità.

Art. 2
Operazioni di varo ed alaggio

Le unità della piccola pesca e/o da diporto munite di carrello ed idonei argani o verricelli possono essere alate o varate autonomamente e liberamente dai rispettivi proprietari, servendosi di uno dei tre scivoli ubicati presso le aree demaniali di cui al precedente articolo 1.

E'vietata l'attività di alaggio e/o varo per conto di terzi, senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 68 Codice della Navigazione, rilasciata dall'Autorità portuale.

L'utilizzo degli scivoli avviene nella piena e diretta responsabilità dell'utente che, preliminarmente all'inizio delle operazioni, deve verificare le condizioni e lo stato d'uso degli stessi ed effettuare la conseguente valutazione degli eventuali rischi derivanti dalle operazioni di messa a mare e/o di alaggio che si intendono effettuare.

L'impiego degli scivoli è comunque subordinato alla perfetta efficienza ed alla valida copertura assicurativa dei mezzi navali e terrestri impiegati.

L'uso degli scivoli è vietato comunque ai minori di anni 18, salvo che ciò avvenga sotto la supervisione e la responsabilità di persona maggiorenne. Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, l'uso è sempre vietato ai minori di anni 16.

E'vietato l'alaggio o varo delle imbarcazioni a mezzo autogru, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità portuale

L'accesso agli scivoli deve essere effettuato da un solo veicolo per volta e deve avvenire per il tempo strettamente necessario alle operazioni di alaggio o di messa in mare.

I veicoli in attesa di effettuare le stesse operazioni di cui al precedente capoverso, devono sostare a distanza di sicurezza da quelli già intenti nell'esecuzione delle operazioni di alaggio e/o varo, evitando altresì di creare intralci alla circolazione ed agli altri mezzi.

A conclusione delle operazioni di varo, i veicoli con carrello al seguito devono allontanarsi dallo scivolo e dalle immediate vicinanze, lasciando libero accesso ad eventuali altri veicoli in attesa di effettuare analoghe operazioni.

AUTORITÀ PORTUALE BRINDISI

Tipolitografia Editrice Brindisina - Accettulli s.n.c.

Le operazioni di varo e alaggio debbono essere effettuate in sicurezza, avendo cura di evitare ogni tipo di danno alle strutture e/o alle altre unità che dovessero trovarsi nei pressi dello scivolo impiegato per le operazioni.

Deve essere evitato ogni inquinamento delle aree a terra e dello specchio acqueo portuale.

Art. 3
Aree destinate ai lavori di carenaggio e lavori di piccola manutenzione

Le aree degli scivoli esistenti presso le aree demaniali marittime del Villaggio Pescatori e della banchina Thaon de Revel, evidenziate in rosso nella planimetria allegata alla presente ordinanza, sono destinate, sotto la diretta responsabilità di chi le utilizza, esclusivamente alla sosta a terra delle imbarcazioni della piccola pesca e da diporto per l'effettuazione di lavori di carenaggio ed altri piccoli lavori di manutenzione delle unità interessate. A titolo esemplificativo, tali lavori comprendono la pulitura, carteggiatura e pitturazione dell'opera viva e morta dello scafo, la sostituzione zinchi e sostituzione eliche, piccole attività di carpenteria navale o meccanica, e simili. Non sono consentiti lavori che comportano la ristrutturazione dello scafo e/o delle sovrastrutture.

Le attività di cui sopra devono essere espletate nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale.

Durante l'esecuzione dei lavori, la zona di sosta a terra dell'imbarcazione deve essere debitamente delimitata a mezzo strutture visibili anche in ore notturne, qualora l'unità debba restare a secco anche in tali periodi.

Al fine di preservare la banchina dai residui delle lavorazioni da effettuare, da possibili colaggi di vernici, oli o altre sostanze, prima dell'inizio dei lavori, il proprietario dell'imbarcazione deve collocare e stendere in maniera adeguata sulla pavimentazione dello scivolo sottostante l'imbarcazione uno o più teli impermeabili, in grado di raccogliere tutti i rifiuti.

A conclusione di ogni giornata di lavori, il proprietario dell'imbarcazione deve provvedere a ripulire la zona di ogni eventuale rifiuto o residuo, curando di smaltirli secondo le vigenti disposizioni di legge.

E' destinato in via prioritaria all'effettuazione delle suddette piccole lavorazioni e per l'intera estensione dello stesso, lo scivolo del Villaggio Pescatori di ponente, come indicato nella planimetria allegata.

Le unità contemporaneamente presenti e tirate a secco sugli scivoli della banchina Thaon de Revel e presso quello di levante del Villaggio Pescatori, allo scopo di eseguire piccole lavorazioni, possono occupare esclusivamente la metà di destra (guardando il mare) degli scivoli medesimi, a prescindere dal numero delle unità. La metà di sinistra deve sempre essere lasciata libera per consentire la messa in mare o l'alaggio di altre imbarcazioni.

L'Autorità portuale può disporre in ogni momento, per ragioni di pubblico interesse o istituzionali, l'immediato sgombero degli scivoli eventualmente occupati con imbarcazioni tirate a secco.

Sulle imbarcazioni tirate a secco è vietato lasciare:

- lattine di olio, di vernici e/o solventi, benzina e/o altro materiale infiammabile;
- serbatoi amovibili;
- razzi, fuochi a mano, boette fumogene o altri artifizi.

Le batterie di accumulatori debbono essere scollegate dal circuito. Le sentine devono essere pulite ed asciutte.

E' vietata altresì la stesura di linee elettriche volanti per l'uso di utensili da lavoro che non rispondano ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

AUTORITÀ PORTUALE BRINDISI

Tipolitografia Editrice Brindisina - Accettulli s.n.c.

E' vietato l'uso della idropulitrice o di altri analoghi sistemi per la pulizia della carena. E' vietato effettuare pitturazioni a spruzzo.

La sosta a secco delle imbarcazioni non può avere una durata superiore a 20 giorni, salvo dimostrata necessità di un ulteriore periodo di proroga che, in ogni caso non potrà superare ulteriori 15 giorni dalla scadenza del periodo inizialmente richiesto.

Art. 4
Richiesta dell'autorizzazione demaniale per alaggio delle imbarcazioni

Il proprietario dell'imbarcazione che intende tirare a secco la stessa, collocandola nell'area degli scivoli in precedenza indicata, per effettuare lavori di carenaggio e piccola manutenzione, deve inoltrare all'Autorità portuale di Brindisi, anche a mezzo fax (0831-562225) ed almeno 48 ore prima della data in cui si intende effettuare l'operazione, apposita istanza in carta libera finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione temporanea di parte delle aree degli scivoli.

Nella domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, devono essere riportate le seguenti informazioni:

a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e recapito telefonico del richiedente:
b) Tipo dell'unità: _____
c) Nome e/o numero di matr. dell'unità: _____
d) Tonnellate stazza lorda: _____
e) Quantità di carburante eventualmente presente a bordo:_____
f) Descrizione dei lavori da effettuare:_____
g) Targa del veicolo e del carrello: _____
h) Giorno di esecuzione dell'operazione di alaggio: _____
i) Indicazione dello scivolo da utilizzare per l'alaggio e la sosta a secco dell'imbarcazione: _____
j) Durata presunta dei lavori e della sosta a secco: _____ (in caso di lavori con fiamma ossidrica o saldatrice elettrica, deve essere inoltrata separata istanza ai sensi dell'Ordinanza n. 2 del 2000 dell'Autorità portuale di Brindisi).

Art. 5
Ulteriori disposizioni e prescrizioni particolari

L'area demaniale marittima compresa tra i due scivoli per l'alaggio e varo imbarcazioni, meglio evidenziata in giallo nell'allegata planimetria, può essere utilizzata liberamente e senza alcuna autorizzazione particolare per attività di apertura a terra delle reti da pesca, riparazioni delle stesse, delle altre attrezzatura da pesca (nasse, galleggianti, etc.) ed altre attività connesse.

Le medesime attività sono consentite presso l'area demaniale marittima limitrofa allo scivolo della banchina Thaon de Revel, evidenziata in giallo nella planimetria allegata.

E' vietato lasciare in sosta sulle aree in questione sia i carrelli per il trasporto delle imbarcazioni che i veicoli adibiti al traino degli stessi.

AUTORITÀ PORTUALE BRINDISI

Tipolitografia Editrice Brindisina - Accettulli s.n.c.

Art. 6
Aree utilizzabili per la vendita diretta del pescato

Nella zona portuale del Villaggio pescatori è possibile la vendita diretta del pescato presso le due zone indicate in verde nell'allegata planimetria.

I soggetti che intendono procedere alla vendita diretta del pescato dovranno in ogni caso ottenere il permesso da parte della A.S.L. competente.

Nella zone citate è consentita la collocazione di banchi per l'esposizione del pescato che debbono essere rimossi al termine delle esigenze.

Terminate le esigenze, la zona utilizzata per la collocazione del banco di vendita deve essere debitamente pulita e bonificata da ogni rifiuto prodotto durante l'attività che, a cura e spese dell'utilizzatore, devono essere smaltiti a norma di legge.

Art. 7
Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, emanata ai soli fini di disciplina dell'uso del demanio marittimo, saranno perseguite ai sensi delle vigenti e pertinenti norme del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo previsto punito da normative diverse.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalle ore 08.00 del giorno 01 ottobre 2011.

10 OTT. 2011

IL PRESIDENTE
Prof. Iraklis HARALAMBIDIS

AUTORITÀ PORTUALE BRINDISI

Tipolitografia Editrice Brindisina - Accettulli s.n.c.